



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta da esperirsi tramite RDO pubblicata sul MEPA per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del programma applicativo EASY utilizzato per la gestione della contabilità integrata dell'Università del Salento. CODICE CIG: 759352570F.

ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

L'appalto da affidarsi con la procedura aperta in intestazione, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha ad oggetto il servizio di assistenza e manutenzione del programma applicativo EASY utilizzato per la gestione della contabilità integrata dell'Università del Salento così come espressamente e più dettagliatamente specificato nel Capitolato Tecnico.

La fornitura ed i servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso l'Amministrazione Centrale ed i Centri di Gestione Autonoma dell'Università del Salento.

Il software è open source ed è distribuito con licenza GPLv3. Il codice sorgente è disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Catania al seguente link: <https://www.unict.it/it/ateneo/software-unico-easy>.

L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 147.180,00 IVA esclusa.

ART. 2 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

Oltre al Capitolato Tecnico, faranno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non allegati:

- a) Bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara" nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- b) Offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto d'appalto (documento di stipula generato sul MEPA);
- b) Capitolato Tecnico;
- c) Capitolato speciale d'appalto;
- d) Leggi, regolamenti e norme in materia vigenti alla data di pubblicazione della gara.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la Committenza si riserva la facoltà di disporre eventualmente la proroga tecnica dei servizi di che trattasi nella misura massima di sei



mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione del servizio che equivale ad un importo aggiuntivo, esclusa IVA, di € 36.795,00.

ART. 4 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a **canone** oggetto dell'appalto per come specificate nel Capitolato Tecnico ed in particolare:

- servizio di assistenza mediante help desk come specificato nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
- manutenzione per adeguamenti normativi, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico;
- manutenzione per adeguamenti correttivi consistente negli interventi finalizzati a correggere anomalie sopravvenienti secondo quanto previsto dal paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico;
- manutenzione evolutiva (di cui al paragrafo 6.2.3. del Capitolato Tecnico) limitatamente a:
 - studio di fattibilità comprensivo della stima dei tempi necessari per la realizzazione dei necessari interventi, previa analisi, fornita a cura del personale tecnico dell'Ateneo, delle sopravvenute esigenze applicative;
 - relativa stima dei costi.

L'Appaltatore si impegna altresì ad eseguire, su richiesta dell'Ateneo e previa approvazione da parte dello stesso, l'implementazione, entro i tempi concordati, delle personalizzazioni prevista, nell'ambito della manutenzione evolutiva, dal paragrafo 6.2.3 del Capitolato Tecnico. Tali interventi sono da considerarsi **extra-canone**, con conseguente corrispettivo da pagarsi a parte sulla base dei costi delle personalizzazioni proposti dall'appaltatore nell'offerta economica.

L'Appaltatore si impegna a gestire il servizio a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti richiamati nell'art. 2, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

L'appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in esso definiti, nonché agli obblighi previsti nel "Patto di integrità" sottoscritto dall'appaltatore e del Protocollo di Legalità. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dall'Amministrazione per le prestazioni contrattuali a **canone** sarà pari all'importo di aggiudicazione oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti, ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.



L'implementazione delle personalizzazioni previste nell'ambito della manutenzione evolutiva di cui al paragrafo 6.2.3. del Capitolato Tecnico è invece eventuale e verrà richiesta solo qualora l'Amministrazione lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'aggiudicatario all'affidamento delle stesse (**extra-canone**). L'importo da corrispondersi all'Appaltatore in corso di esecuzione dipenderà dall'entità effettiva degli interventi effettivamente richiesti e svolti sulla base dei costi di personalizzazione indicati in sede di offerta.

Diversamente, tutti gli interventi a canone oggetto del presente appalto sono compensati sulla base degli importi, derivanti dal prezzo proposto in sede di offerta economica, che si intendono comprensivi di tutte le attività necessarie e di tutte le spese inerenti e consequenziali alle prestazioni contrattuali oggetto di appalto previste dal Capitolato Tecnico.

Per la particolare caratteristica del servizio e per le modalità di esecuzione degli interventi, l'Amministrazione non darà luogo alla corresponsione di anticipazioni sull'importo contrattuale.

ART. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI – CESSIONE CREDITI - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'amministrazione corrisponderà all'Appaltatore l'importo oggetto di contratto in quattro rate semestrali posticipate di pari importo entro 30 gg dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile dell'Esecuzione del contratto, e dovrà contenere il riferimento al seguente codice : JT5615.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritta l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Non saranno pertanto accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (Sdi), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni aventi ad oggetto lo *Split Payment* (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. La fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.



Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dall'importo dovuto l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

L'Università potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Università a titolo di penale o a qualunque altro titolo. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

ART. 7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti Pubblici, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.



Resta fermo quanto previsto agli artt. 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice degli Appalti Pubblici, in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario, ove in sede di gara indichi la terna di cui all'art. 105, comma 6 del Codice degli Appalti, potrà avvalersi di subappaltatori, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 105, commi 2 e 5, e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, commi 8 e 13 lett. a) e c).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.



La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

E' vietato ogni subappalto non previsto nell'offerta dell'Appaltatore e non autorizzato, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita del deposito cauzionale, salva l'azione per il risarcimento di qualsiasi danno conseguente.

L'Appaltatore è, comunque, responsabile anche dell'attività svolta da eventuali imprese subappaltatrici. L'importo del subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dall'Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.

Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Appaltatore. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita prova mediante trasmissione all'Amministrazione aggiudicatrice della fattura quietanzata da parte del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima.

In caso di subappalto, il subappaltatore è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all'Appaltatore e all'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 8 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In attuazione di quanto previsto agli artt. 31, 101 e 108 del D.lgs n. 50/2016 l'Amministrazione nominerà il "Responsabile dell'esecuzione del contratto", il quale avrà il compito di verificare la corretta esecuzione del contratto, nonché di rilasciare la periodica dichiarazione sulla esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.



Il Responsabile dell'esecuzione del contratto costituisce l'interfaccia principale dell'Appaltatore, per tutte le problematiche connesse con l'espletamento dei servizi.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi previsti dall'art. 39 del Capitolato tecnico, nonché nei seguenti casi:

- a. sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- b. apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;
- c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- d. violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore
- e. divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- f. inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
- g. inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto;
- h. frode da parte dell'Appaltatore;
- i. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- j. perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- k. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l. mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- m. violazione degli obblighi di condotta previsti nel "Patto di integrità" sottoscritto dall'appaltatore e allegato all'ordinativo di fornitura, da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.



I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Nel caso in cui la Ditta manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici dell'Università, oltre alla penale contrattualmente prevista, la Ditta è tenuta a risarcire all'Amministrazione universitaria l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 10 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'appaltatore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, costituisce garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.



ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo per l'ordinativo di fornitura sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario e dovranno essere assolte in modo virtuale, facendo pervenire alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, la relativa ricevuta del pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Le spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sulla GURI saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 12 - NORME APPLICABILI E TRIBUNALE COMPETENTE

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione italiana vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità/efficacia, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, competente in via esclusiva a conoscere di tali controversie sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Lecce.

ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.

Il pagamento di ciascuna rata sarà effettuato previa dichiarazione di regolare esecuzione della quota di servizio da parte del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

Al termine ultimo di scadenza di tutte le prestazioni e dei servizi prescritti dal contratto di appalto il Responsabile dell'esecuzione del Contratto redigerà il Certificato di regolare esecuzione dell'appalto.

L'esito favorevole del certificato consentirà lo svincolo della fidejussione bancaria o la restituzione del deposito cauzionale a garanzia.

Il documento sarà sottoscritto per accettazione dal Committente e dall'Assuntore.

ART. 14 – PENALITÀ E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Appaltatore, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale pari allo 0,50% sull'importo di aggiudicazione al netto d'IVA per ogni giorno di ritardo.



La Committenza potrà applicare all'appaltatore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale non esime l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligo contrattuale per il quale si è reso inadempiente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle predette dovranno essere contestati all'appaltatore per iscritto dalla Committenza.

In tal caso, l'appaltatore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla committenza nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all' Appaltatore le penali di cui sopra a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Committenza potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 15 — TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna, nell'esecuzione dell'appalto e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (in particolare il Decreto Legislativo n. 196/2003 – c.d. "Codice Privacy", il decreto legislativo numero 101 del 10 agosto del 2018 - e il Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti "Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti; in particolare, l' Appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne l'Università del Salento da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.

I dati potranno essere trattati esclusivamente nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione dell'Appalto, in relazione alla quale la stazione si riserva la facoltà di nominare l'Appaltatore, con separato atto, quale Responsabile esterno (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679) del trattamento dei dati di titolarità di UNIVERSITÀ DEL SALENTO elaborati in ragione dei servizi forniti in nome e per conto della stessa nell'ambito dell'appalto di che trattasi.

Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto, l'Appaltatore può comunicare i dati personali di titolarità di Università del Salento ai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti o fornitori:



- a condizione che gli stessi abbiano necessità di accedervi per dare esecuzione o realizzare il servizio oggetto del contratto e che si trovino all'interno del territorio dell'Unione opea (UE) o all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE);

- se al di fuori del territorio dell'UE o SEE a condizione che:

- (i) l'Appaltatore sia stato autorizzato da UNIVERSITÀ DEL SALENTO,
- (ii) l'Appaltatore comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall'Autorità Garante italiana),
- (iii) il trasferimento si basi sull'utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d'Impresa (c.d. "BCR") ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali;
- (iv) l'Appaltatore mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai suoi dipendenti, collaboratori o consulenti o fornitori.

L'Appaltatore, pertanto, è tenuto a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori ed eventuali sub-fornitori rispettino tutte le obbligazioni su di essa incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali (Codice Privacy e Regolamento UE 679/2016), con riferimento a tutti i Dati Personali che lo stesso Appaltatore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del contratto.

Con riferimento ai dati di titolarità di UNIVERSITÀ DEL SALENTO che saranno elaborati dall'appaltatore in ragione dei servizi forniti in nome e per conto dell'Università medesima nell'ambito dell'appalto di che trattasi, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nell'eventuale atto di designazione; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, tuttavia, al fine di valutare e verificare l'affidabilità dell'Appaltatore e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore dovesse essere del parere che un'istruzione contenuta nel presente Capitolato speciale o nell'atto di designazione violi o sia contraria alla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile, è tenuto a informare immediatamente il referente del Contratto di UNIVERSITÀ DEL SALENTO o il suo Responsabile della Protezione dei Dati, fornendo adeguata motivazione.

L'Appaltatore non acquisirà nessun diritto o titolo sui dati personali trattati per l'espletamento dei Servizi oggetto del Contratto e di titolarità di UNIVERSITÀ DEL SALENTO.

L'Appaltatore è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività e i dati di titolarità di UNIVERSITÀ DEL SALENTO, nonché delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. In eventuali casi di violazione dei dati personali (c.d. "data breach") che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dall'Appaltatore per conto di UNIVERSITÀ DEL SALENTO, lo stesso si obbliga a informare immediatamente quest'ultima, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento. In tal caso, deve essere fornita a



UNIVERSITÀ DEL SALENTO una descrizione circa la natura della violazione dei dati personali, compreso le categorie e il numero approssimativo di interessati (persone fisiche) coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, descrivendo l'impatto della violazione dei dati personali su UNIVERSITÀ DEL SALENTO e sugli interessati coinvolti. L'Appaltatore si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive a UNIVERSITÀ DEL SALENTO ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste da UNIVERSITÀ DEL SALENTO.

Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'Università del Salento nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (clausola cd. di *pantouflage*).